

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 18/TFT dell'8 novembre 2019 TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare COMUNICATO UFFICIALE N. 18/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare nella riunione tenutasi in Napoli il 4 novembre 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 111

Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Bianco

Proc.2869/1223pfi18-19/MS/CS/cf del 6.09.2019 (Campionato Juniores Regionale U19.) <u>DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:</u>

Sig. Palo Francesco n.10.10.1977, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Velina, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Monzo Domenico nato 12.09.1999, (gara del 15.10.2018), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art.10, comma 2 , del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Ridolfi Bruno (1 gara), della società Asd Velina per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Velina, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Velina, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Ridolfi Bruno con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Palo Francesco l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Velina, ed il suo Presidente Sig. Palo Francesco, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata

per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Monzo Domenico tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Ridolfi Bruno la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Palo Francesco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Velina la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Velina alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore sono stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Monzo Domenico due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Ridolfi Bruno la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente Palo Francesco la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Velina la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 150,00 (centocinquanta,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 4.11.2019.

IL PRESIDENTE F.F. Avv. E.RUSSO

FASC. 112

Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Bianco

Proc.2735/68pfi19-20/MS/PM/sds del 4.09.2019 (Campionato Calcio a Cinque Serie D) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Fiore Umberto Francesco n.4.10.1988, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Real Barrese Futsal, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatore: Battaglia Gaetano nato 15.11.1984, (gara del 6.01.2019), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Poliselli Giuseppe (1 gara), della società Asd Real Barrese Futsal per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Real Barrese Futsal, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Real Barrese Futsal, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Poliselli Giuseppe con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig.

Fiore Umberto Francesco l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Real Barrese Futsal, ed il suo Presidente Sig. Fiore Umberto Francesco, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Battaglia Gaetano tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Poliselli Giuseppe la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Fiore Umberto Francesco la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Asd Real Barrese Futsal la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Real Barrese Futsal alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Battaglia Gaetano due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Poliselli Giuseppe la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente Fiore Umberto Francesco la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Real Barrese Futsal € 150,00 (centocinquanta,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 4.11.2019.

IL PRESIDENTE F.F. Avv. E.RUSSO

FASC. 108

Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Bianco

Proc.2646/1279pfi18-19/MS/CS/cf del 2.09.2019 (Campionato Allievi U17)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Mautone Giuseppe n. 8.02.1958, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore (1 gara) della società Sc New Maryrosy Asd, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 e art.61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Cucciniello Francesco n.13.10.2003, (gara del 7.10.2018); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF; La società Sc New Maryrosy Asd, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Sc New Maryrosy Asd, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal presidente-dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Mautone Giuseppe (1 gara) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Mautone Giuseppe l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Sc New Maryrosy Asd, ed il suo Presidente Sig. Mautone Giuseppe, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Cucciniello Francesco tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Mautone Giuseppe la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società Sc New Maryrosy Asd la penalizzazione di punti uno (1) in classifica ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Sc New Maryrosy Asd alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Cucciniello Francesco due (2) giornate di squalifica; per il Presidente Mautone Giuseppe la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Sc New Maryrosy Asd la penalizzazione di punti uno (1) da scontarsi nella corrente stagione sportiva in classifica ed € 200,00 (duecento,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 4.11.2019.

IL PRESIDENTE F.F. Avv. E.RUSSO

Fasc. 110

Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Bianco

 $Proc.2821/1401pfi18-19/MS/CS/cf\ del\ 6.09.2019\ (Campionato\ Provinciale\ 3^{Catg.})$

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Lauro Pasquale n.5.11.1952, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Nausica, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; calciatori: Russo Oriente Stefano nato 23.02.1994 e Caccavale Pasquale nato 14.07.1985 (gara del 10.11.2018), per

violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; La società Asd Nausica, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Nausica, malgrado non fosse tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Lauro Pasquale l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Nausica, ed il suo Presidente Sig. Lauro Pasquale, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il Presidente della società deferita faceva pervenire in data 31/10/2019 memorie difensive vista la sua indisponibilità a comparire alla riunione del 4/11/2019. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Russo Oriente Stefano e Caccavale Pasquale tre (3) giornate di squalifica ciascuno; per il Presidente Lauro Pasquale la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Nausica la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 350,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. Asd Nausica alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impegnati in gara, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: i calciatori Russo Oriente Stefano e Caccavale Pasquale uno (1) giornate di squalifica ciascuno; per il Presidente Lauro Pasquale la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Nausica la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 150,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 4.11.2019.

IL PRESIDENTE F.F. Avv. E.RUSSO

FASC. 109

Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Bianco

Proc.2668/1244pfi18-19/MS/CS/mf del 3.09.2019 (Campionato Provinciale 3^ catg. SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Tedesco Carmine n.22.07.1973, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Real Poseidon per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1, 6 e 45, delle NOIF; calciatore: Maltempo

Francesco nato 5.07.1977, (gare del 3.03.2018 e 17.03.2018); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Valoroso Riccardo (2 gare), della società Asd Real Poseidon, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Real Poseidon, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Real Poseidon, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte delle gare di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore sig. Valoroso Riccardo con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in esse erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Tedesco Carmine l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Real Poseidon ed il suo Presidente Sig. Tedesco Carmine non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Maltempo Francesco quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Valoroso Riccardo la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il Presidente Tedesco Carmine la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società Asd Real Poseidon la penalizzazione di punti due (2) in classifica ed € 400,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. Asd Real Poseidon alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impegnato in gare, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Maltempo Francesco due (2) giornate di squalifica; per il dirigente Valoroso Riccardo la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente Tedesco Carmine la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Real Poseidon la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 200,00 (duecento,00) di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 4.11.2019.

IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E.RUSSO

FASC. 102

Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Bianco Proc.23636/1228pfi18-19/CS/ps del 23.08.2019 (Giovanissimi Under 15 provinciali NA.) <u>DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:</u>

calciatore: Cioffi Nunzio nato 6.01.2004, (gara del 13.01.2019), per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39, 43 delle NOIF;

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Csds Afro Napoli United, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore sig. Peluso Antonio con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Gargiulo Antonio l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Csds Afro Napoli United, ed il suo Presidente Sig. Gargiulo Antonio, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Cioffi Nunzio tre (3) giornate di squalifica. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Cioffi Nunzio due (2) giornate di squalifica.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 4.11.2019.

IL PRESIDENTE F.F. Avv. E.RUSSO

FASC. 102

Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Bianco Proc.23636/1228pfi18-19/CS/ps del 23.08.2019 (Giovanissimi Under 15 Provinciali NA.) PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Gargiulo Antonio n.5.07.1971, all'epoca dei fatti Presidente della società Csds Afro Napoli United, per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 e 10 comma 2 del C.G.S., anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; dirigente accompagnatore sig. Peluso Antonio (1 gara), della società Csds Afro Napoli United per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Csds Afro Napoli United, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 4.11.2019 il rappresentante della società, chiedeva per i deferiti l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell' art.127 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente sig. Gargiulo Antonio la

sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); il dirigente accompagnatore sig. Peluso Antonio la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); per la società Csds Afro Napoli United la sanzione di euro 200,00 (duecento,00) di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020 (s.b. euro 300,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

il Presidente sig. Gargiulo Antonio la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); il dirigente accompagnatore sig. Peluso Antonio la sanzione finale di mesi due (2) di inibizione (s.b. inibizione di 3 mesi ridotti come sopra per rito); per la società Csds Afro Napoli United la sanzione di euro 200,00 (duecento,00) di ammenda e di punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020 (s.b. euro 300,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione ridotta come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 4.11.2019.

IL PRESIDENTE F.F. Avv. E.RUSSO

FASC. 113

Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Bianco

Proc.2876/1479pfi18-19/MS/CS/cf del 9.09.2019 (Campionato Giovanissimi Provinciali Salerno) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig.ri calciatori: Giffoni Domenico, n.18.04.2005, (gara del 2.12.2018), Magliano Giuseppe, n. 27.07.2004, (gara del 27.01.2019), Iannuzzi Felice Maria n. 22.05.2004 (gara del 20.01.2019); per violazione art.1/bis, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt.10, comma 2, del C.G.S. agli artt. 39 e 43 delle NOIF.

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori in epigrafe erano stati impiegati nelle gare di cui al deferimento dalla società Asd Sporting Scario, malgrado non fossero tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal presidente-dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Bruno Filippo (3 gare) con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Bruno Filippo l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del giovane calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Sporting Scario, ed il suo Presidente Sig. Bruno Filippo, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: i calciatori Giffoni Domenico, Magliano Giuseppe, lannuzzi Felice Maria tre (3) giornate di squalifica ciascuno. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non sono stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover

mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**,

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: i calciatori Giffoni Domenico, Magliano Giuseppe, Iannuzzi Felice Maria due (2) giornate di squalifica ciascuno. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

FASC. 113

Componenti: E. Russo (Presidente f.f.); avv. I. Simeone, avv. F. Mottola, Prof. S. Selvaggi, avv. M. Bianco

Proc.2876/1479pfi18-19/MS/CS/cf del 9.09.2019 (Campionato Giovanissimi Provinciali Salerno)

<u>DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:</u>

Sig. Bruno Filippo n. 21.05.1980, all'epoca dei fatti Presidente e dirigente accompagnatore (3 gare) della società Asd Sporting Scario, per la violazione di cui all'art.1bis, comma 1 e 10 comma 2, anche in relazione agli art.7, comma 1 dello Statuto Federale e artt.39.43, commi 1 e 6 e art.61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Asd Sporting Scario, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza del 4.11.2019 il rappresentante della società, chiedeva per i deferiti l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell' art.127 C.G.S. e segnatamente per: il Presidente sig. Bruno Filippo la sanzione finale di mesi tre (3) e 10 giorni di inibizione (s.b. inibizione di 5 mesi ridotti come sopra per rito); per la società Asd Sporting Scario la sanzione di euro 300,00 (trecento,00) di ammenda e di punti due (2) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020 (s.b. euro 400,00 di ammenda e di punti tre di penalizzazione ridotta come sopra). La Procura Federale, in persona dell'avv. B. Romano, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M.**

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania

APPLICA

al Presidente sig. Bruno Filippo la sanzione finale di mesi tre (3) e 10 giorni di inibizione (s.b. inibizione di 5 mesi ridotti come sopra per rito); per la società Asd Sporting Scario la sanzione di euro 300,00 (trecento,00) di ammenda e di punti due (2) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2019/2020 (s.b. euro 400,00 di ammenda e di punti tre di penalizzazione ridotta come sopra). Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 4.11.2019.

IL PRESIDENTE F.F. Avv. E.RUSSO

<u>Pubblicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet l'8 novembre 2019.</u>

Il Segretario
Andrea Vecchione

Il Presidente Carmine Zigarelli